



CLUB MODELLISMO & HOBBY

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

E' costituita a Serramanna, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, un'Associazione denominata CLUB MODELLISMO & HOBBY.

L'Associazione è stata costituita il 29 Gennaio 1997 da 12 Soci Fondatori con atto registrato a Sanluri il 26 Febbraio 1997. Ha sede legale in Serramanna, attualmente in Via Della Rinascita n. 81; il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione Di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi CLUB MODELLISMO & HOBBY ODV e potrà utilizzare tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione, non riconosciuta è apolitica, aconfessionale non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere l'attività modellistica, hobbistica e culturale a carattere sociale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti all'Associazione.

ART. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

Il presente statuto persegue con continuità gli scopi e le finalità generali espresse dai Soci Fondatori con il precedente statuto datato 29 gennaio 1997.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 lettere d) ed i) del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione intende realizzare i propri scopi attraverso molteplici attività:

- 1) promuovere la più ampia diffusione dell'attività modellistica, hobbistica e culturale fra tutte le classi sociali e fra tutte le fasce di età;
- 2) studi, ricerche ed indagini sul patrimonio storico, artistico artigianale, produttivo e sulle risorse nel settore della Sardegna;

- 3) organizzare in modo razionale e moderno l'attività modellistica, hobbistica a tutti i livelli e principalmente quella amatoriale e dilettantistica;
- 4) manifestazioni e/o eventi di carattere sportivo anche agonistico, culturali in genere, a livello regionale, nazionale o internazionale, ivi compresi campionati di qualsivoglia categoria;
- 5) spazi espositivi, mostre, rassegne, fiere, festival, convegni, seminari, depliant, opuscoli, documentari audiovisivi, cd rom, siti internet, pubblicazioni di qualsiasi tipo facente riferimento all'Associazione;
- 6) attività ricreative, ma anche riabilitative dal punto di vista cognitivo linguistico ad es: Brainstorming, cruciverba, origami, attività d'ascolto e di narrazione, Memorytraining (allenamento della memoria), attività concernenti l'attenzione e la concentrazione (Art Therapy), per far fronte alle necessità del gruppo che può comprendere individui portatori di disabilità, per rafforzare le capacità residue e stimolarne delle nuove, consentendo così di accettare meglio se stessi e gli altri.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche sulla base di accordi, collaborazioni, convenzioni e partenariati con amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettivi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 ASSOCIATI

Possono diventare Soci tutte le persone che hanno interesse all'Associazione e, condividendone le finalità, intendono impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati. Se la domanda viene rigettata la motivata deliberazione viene comunicata all'interessato entro 60 giorni. Avverso il provvedimento della stessa è dato ricorso all'interessato, entro un mese dalla notifica, all'Assemblea dei Soci che decide inappellabilmente, nella sua prima Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria.

Con l'ammissione a Socio questi accetta incondizionatamente le Norme Statutarie dell'Associazione.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

- 1) fondatori: cioè i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo;
- 2) onorari: cioè Enti o persone eminenti in campo cittadino e/o nazionale, resisi particolarmente benemeriti nei confronti dell'Associazione;

3) ordinari: cioè tutti coloro che aderendo all'Associazione, dedicano la loro attività ed il loro interesse secondo le norme del presente Statuto;

4) sezione giovanile: cioè i Soci di età compresa fra i sette e i diciassette anni.

I Soci della sezione giovanile sono rappresentati da un genitore o da un rappresentante legale, non possono ricoprire incarichi negli organi direttivi dell'Associazione.

I soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Presidente dell'Associazione.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I Soci hanno diritto:

- 1) a frequentare la sede dell'Associazione e a partecipare alle attività programmate;
- 2) ad eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi;
- 3) ad essere informati sulle attività programmate;
- 4) a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- 5) nelle assemblee a prendere visione dei bilanci annuali ed esprimere il proprio voto;
- 6) a votare in assemblea i punti all'ordine del giorno;
- 7) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti del presente Statuto;
- 8) a votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- 9) ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge. Non sono ammessi rimborsi forfettari;
- 10) di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che provvederà entro trenta giorni dalla richiesta. La documentazione dovrà essere visionata in sede.

I Soci hanno il dovere di:

- 1) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- 2) svolgere la propria attività in favore della Comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà;
- 3) sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, dei suoi aderenti e dei terzi;
- 4) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'Associazione. L'attività prestata dai Soci a favore dell'Associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito;
- 5) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito che non può essere in nessun caso rimborsato.

ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione si impegna ad informare i Soci, gli aspiranti Soci e tutte quelle persone che partecipano alle attività dell'Associazione sulle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e ad applicare le relative normative di legge. Ogni Socio sarà tenuto ad esprimere il suo consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le disposizioni stabilite dall'Associazione.

Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione scritta comporta l'impossibilità di perfezionare l'adesione o il mantenimento della qualifica di Socio.

Il Presidente è tenuto a custodire tutta la documentazione in originale relativa all'Associazione secondo le norme europee del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) entrate in vigore il 25 maggio 2018 che in Italia sostituisce e abroga le norme del codice per la protezione dei dati personali del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con esso incompatibili.

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

Anche il mancato consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione comporta la perdita della qualifica di Socio.

Il Socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduti i Soci che si rendono morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai Soci. I Soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al Socio, che deve avvenire per iscritto.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può escludere i Soci che:

- 1) non osservano le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 2) tra i Soci o pubblicamente esprimono opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'Associazione;
- 3) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'Associazione o fomentano dissidi tra i Soci.

Prima di procedere all'esclusione, al Socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata A.R. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al Socio della delibera dell'Assemblea. I Soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge.

I Soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate riguardanti lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

ART. 8 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione cui spettano tutti i poteri deliberativi.

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione regolarmente iscritti nel Libro degli Associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 60 giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o di che ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale orario di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o quant'altro previsto nel regolamento interno.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci, quando il Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Controllo lo ritengano necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente che presiede in quel momento e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Solo per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria deve deliberare con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Il Socio ha diritto a farsi rappresentare all'Assemblea solo da altro Socio esclusivamente per delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Non si possono rappresentare più di 2 (due) Soci oltre a se stessi.

ART. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) l'esame e l'approvazione della Relazione Annuale nonché il programma annuale sull'attività sociale e finanziaria;
- 2) discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 3) determinare l'ammontare delle quote associative;
- 4) discutere e approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- 5) approvare i regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- 6) deliberare sui programmi di attività dei settori globalmente considerati, secondo gli indirizzi dell'Associazione;
- 7) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 8) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, ove costituito;
- 9) nominare il Comitato Elettorale nonché altre cariche necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione;
- 10) la proclamazione dei Soci Onorari, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 11) deliberare sull'esclusione a Socio;
- 12) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- 13) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

- 1) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- 2) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci impegnano tutta l'Associazione. Esse devono risultare dal verbale dell'Assemblea il quale deve essere trascritto su un apposito registro, con la firma del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

ART. 10 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Associazione alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 (cinque) membri eletti direttamente dall'Assemblea. La durata della carica è di due anni dalle elezioni e i suoi componenti sono rieleggibili. L'elezione avviene per voto segreto e ciascun socio può esprimere 1 (una) preferenza. Vengono eletti i Soci che riportano il maggior numero di voti.

Subito dopo le elezioni, sarà cura del Presidente della Commissione Elettorale convocare la prima riunione dei membri eletti.

Alla prima riunione del Consiglio, presieduta inizialmente dal membro più anziano che nominerà un segretario verbalizzante per la riunione, con voto segreto, viene eletto Presidente colui che riporta la maggioranza dei voti espressi dagli altri Consiglieri. Dopo la nomina del Presidente, che assume subito il suo ruolo, si voterà con voto segreto per eleggere le altre cariche previste per il Consiglio.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ma almeno una volta ogni 6 mesi. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data di svolgimento della riunione. In casi di particolare urgenza può avvenire anche 24 (ventiquattro) ore prima della data della

riunione e, in questo caso le convocazioni possono avvenire utilizzando tutti i possibili mezzi di comunicazione, ma occorre accertarsi che l'informazione sia giunta a tutti i convocati.

Il Presidente, sentito il parere del Vicepresidente e del Segretario, prepara l'ordine del giorno che sarà argomento di discussione e di delibera.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti iniziando dai primi a seguire, e se occorre si procederà con votazione interna al Consiglio alle eventuali cariche che risultassero scoperte. Allorquando la lista dei non eletti fosse esaurita, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per procedere alla sostituzione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio che deve essere rinnovato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio nomina nel proprio interno:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vicepresidente;
- 3) il Segretario;
- 4) il Cassiere.

ART. 11 COMPITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei Terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno;
- E' eletto all'interno del Consiglio a maggioranza dei presenti;
- Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, ne cura i deliberati e riferisce in merito all'attività compiuta;
- Nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione;
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa a maggioranza dall'Assemblea dei Soci;
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per indire le elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente è abilitato ad effettuare, operazioni finanziarie di prelievo, deposito e pagamento. Di ogni sua azione dovrà presentare documentazione;
- Il Presidente è tenuto a custodire tutta la documentazione in originale relativa al trattamento dei dati personali dei Soci;
- Il Presidente collabora alle attività preparatorie del Bilancio Preventivo e Consuntivo.

Vicepresidente

- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;
- Il Vicepresidente è abilitato ad effettuare, operazioni finanziarie di prelievo, deposito e pagamento. Di ogni sua azione dovrà presentare documentazione. Può collaborare alle attività preparatorie del Bilancio Preventivo e Consuntivo.

Segretario

- Redige sintetici verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci. Collabora alla stesura delle pratiche burocratiche, alle attività preparatorie del Bilancio Preventivo e Consuntivo, alla compilazione degli elenchi dei Soci, all'informativa ai Soci delle iniziative programmate dall'Associazione.

Cassiere

- E' incaricato di registrare in un apposito registro tutti i movimenti di cassa in entrata ed in uscita. Le scritture contabili sono redatte in ordine cronologico e sistematico e devono esprimere con chiarezza e completezza tutte le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Collabora alle attività preparatorie del Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- Il Cassiere è abilitato ad effettuare operazioni finanziarie di prelievo, di deposito e pagamento. Di ogni sua azione dovrà presentare documentazione.

ART. 12 (ORGANO DI CONTROLLO)

- E' costituito, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del presente Statuto (art. 30 del C.T.S.), da 3 membri e viene nominato dall'Assemblea dei Soci al rinnovo delle cariche sociali con voto segreto. Ciascun Socio può esprimere 1 (una) preferenza;
- Nomina nel suo seno un Presidente. Dura in carica due anni ed i suoi membri sono rinominabili, ma non possono ricoprire altre cariche negli Organi dell'Associazione;
- L'Organo di Controllo vigila sull'Amministrazione Sociale e sull'osservanza dello Statuto nonché dei regolamenti da esso previsto. Giudica su questioni nascenti nei casi contemplati dal presente Statuto;
- L'Organo di Controllo in prossimità della preparazione del bilancio annuale dell'Associazione, è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per effettuare il controllo della documentazione contabile insieme al Presidente e/o al Vicepresidente, Cassiere, Segretario. Delle risultanze del controllo deve essere redatto un verbale scritto firmato dai presenti;
- L'Organo di Controllo può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci secondo quanto disposto all'art. 8 dello Statuto;
- Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Redige annualmente e presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla propria attività.
- Nei casi previsti dall'art. 31 c.1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la Revisione Legale dei Conti.

ART. 13 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione può acquistare tutti i beni che occorrono al suo funzionamento e ad essa sono intestati finché sono in buono stato e utilizzabili. Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste copertura e la disponibilità finanziaria.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- offerte volontarie;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 14 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E UTILIZZO DEL PATRIMONIO

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 15 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili devono essere corrispondenti a quelle scritte nel registro di cassa e documentate da pezze giustificative. Il bilancio deve essere redatto in conformità dell'art. 13 del D.lgs 117/2017 e sue successive modifiche. Ogni operazione deve essere congrua con le finalità gestionali e statutarie.

Gli organi di amministrazione dell'Associazione hanno l'obbligo di conservare tutte le scritture e le relative documentazioni dei bilanci per un periodo di 5 (cinque) anni, come previsto ai sensi di legge.

Il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'esame e la votazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. La proposta di bilancio, accompagnata da una schematica relazione sulle attività svolte dall'Associazione nell'anno finanziario in esame, è consultabile in sede per gli aventi diritto prima della sua approvazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata.

ART. 16 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e l'Amministrazione pubblica sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.